



COMUNE DI ALÌ TERME

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Reg. Gen.

n. /21

PROVVEDIMENTI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL SINDACO

DETERMINA N.° 12 DEL 17/11/2021

OGGETTO: NOMINA VICE SINDACO AVV. AGATA DI BLASI.

IL SINDACO

Premesso:

- che la Legge Regionale 3 aprile 2019, n. 3, pubblicata nella GURS n. 16 del 12.04.2019, ha stabilito la nuova composizione delle Giunte Comunali in Sicilia;
- che per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è stato fissato a quattro unità;

Visto l'art. 4 della L.R. n. 6 del 05.04.2011 che fissa in numero di tre gli assessori da nominare nei Comuni fino a 3.000 abitanti;

Vista la L. R. 26.06.2015 n. 11 recante "*Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.*" ed in particolare l'art. 3, il quale prevede l'obbligo dei Comuni di adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 1, rubricato "*Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali*";

Preso atto che il vigente Statuto Comunale, approvato con delibera consiglio comunale n. 30 del 25.9.2008 già prevede, all'art. 23, che "*La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 Assessori. Uno degli assessori è investito della carica di vice Sindaco*".

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, co. 2, della Legge Regionale n. 3/2019, è stato altresì testualmente previsto: "*I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento degli Statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'art. 33 della Legge n° 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della Legge Regionale n° 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1*";

Richiamato il comma 1 dell'art. 33 della Legge n° 142/1990, laddove prevede che "*La giunta comunale e' composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti...*";

Considerato:

- che per il combinato disposto dell'art. 46 del TUEL 267/2000, dell'art. 12, co. 9, della L.R. 7/1992 e dell'art. 23, comma 1, dello Statuto Comunale, i componenti della Giunta Municipale, Assessori, vengono nominati dal Sindaco scegliendoli a suo insindacabile giudizio ed *intuitu personae*;
- che in atto la Giunta Municipale del Comune di Ali Terme è composta da n. 3 Assessori;
- che l'articolo 46, comma 2 del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta e ne dia comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;

Dato atto:

- che sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità ed incandidabilità previste per la carica di Consigliere Comunale;
- che non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali;
- che la Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi;

- che la carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale e che, in ogni caso, non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti e cioè due;

Rilevato che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina di Assessore;

Richiamata la determina sindacale n. 14 del 18/06/2018 con la quale si è proceduto alla nomina della giunta comunale, del Vice Sindaco e relativa attribuzione delle deleghe;

Preso atto che l'Ente si è adeguato alle nuove disposizioni di legge in materia di composizione delle Giunte Comunali (che per il Comune di Ali Terme prevedono un numero massimo di quattro Assessori), incrementando la propria di un'altra unità, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale vigente;

Rilevato, in particolare, che con determina sindacale n. 7 del 04/03/2020 si è nominato il nuovo assessore comunale Sig. Silvestro Antonino;

Evidenziato

- che, in sede di composizione della giunta comunale, di cui alla richiamata determina sindacale n. 14/2018, con riferimento alla nomina del Vice Sindaco, di comune accordo con tutti i componenti della compagine politica, era stato stabilito di prevedere una rotazione tra i 3 Assessori nominati nella Giunta Comunale, i quali espletano la funzione di Vice Sindaco per n. 20 mesi ciascuno;
- che la carica di Vice Sindaco è stata ricoperta per i primi 20 mesi del mandato dall'Assessore Carmelo Melato;
- che, come concordato, con nota prot. 1995 del 04/03/2020, l'Assessore Carmelo Melato ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Vice Sindaco, mantenendo la carica di assessore comunale;

Vista la determina sindacale n. 8 del 04/03/2020 con la quale si è proceduto alla nomina di Vice Sindaco Sig.ra Nunziata Todaro;

Che con nota n. 10468 del 17/11/2021 la Sig.ra Nunziata Todaro ha rassegnato le proprie dimissioni da Vice Sindaco mantenendo la carica di assessore comunale;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla nomina del nuovo Vice Sindaco;

Richiamata la normativa vigente in materia di requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità per la nomina ad Assessore ed in particolare l'art. 12 della L.R. n. 7/1992, l'art. 248, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; il D.lgs. n. 235/2012 ed il D.lgs. n. 3/2013;

Richiamata la circolare dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 6 del 12/03/2012;

Visto il Testo Unico delle leggi per la composizione e le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Vista la Legge Regionale n. 6/2011;

Visto l'art. 156 del vigente O.EE.LL. Regione Sicilia, relativo ai requisiti di eleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità degli Assessori;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto O.R.EE.LL;

Viste la Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.; la Legge Regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i.; la Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11; la Legge Regionale 11 agosto 2016, n. 17;

Vista la Legge Regionale n. 3/2019;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DECRETA

Ai sensi di quanto esposto in narrativa:

Di nominare il nuovo Vice Sindaco nella persona della Signora:

- **Di Blasi Agata** nata in Messina il 23/03/1982.

DA ATTO

Che resta impregiudicata la facoltà di riesaminare ed, ove occorra, revocare in tutto od in parte il presente provvedimento;

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento all'Assessore comunale nominato e, ai sensi dell'art. 12, comma 10, della L.R. n. 7/92, la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale, all'Assessorato regionale EE.LL - Ufficio Elettorale, alla Prefettura-UTG di Messina, alla Stazione Carabinieri di Ali Terme, al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei servizi comunali;
- la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line per giorni 15 consecutivi nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;



IL SINDACO
GIACQUINTA Carlo Agatino

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal _____

al _____ Reg. N° _____

Il responsabile

IL SEGRETARIO COM.LE

Ali Terme, _____

